



Deliberazione n. 0001333 del 09/06/2021 - Atti U.O. S.C. Formazione

Oggetto: CONVENZIONE FINALIZZATA ALL'ATTUAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO – PCTO - CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SALVADOR ALLENDE “ E SEZIONE ASSOCIATA I.T. “PIETRO CUSTODI” DI MILANO

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. FORMAZIONE

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' “Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Preso d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Preso atto della deliberazione n. 761 del 30/03/2021 avente per oggetto: “Revoca della deliberazione n. 397 del 19/02/2021 avente per oggetto: “Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V1” e contestuale approvazione Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V2;

Premesso che:

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”;

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n. 7763 del 17/01/2018 ha approvato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;

ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni;

**Precisato** che:

- l'ASST Santi Paolo e Carlo si impegna ad accogliere presso le proprie strutture un numero di tirocinanti concordato di volta in volta e compatibile con le possibilità di inserimento nei servizi aziendali;
- verrà individuato un referente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare le attività svolte;
- per ogni tirocinante verrà definito un programma di tirocinio e predisposto uno specifico progetto formativo e di orientamento;
- i tirocinanti potranno usufruire del servizio mensa secondo le condizioni vigenti presso l'ASST;

Vista la nota pec prot. 13125 del 30/04/2021, conservata in atti, l'Istituto di Istruzione Superiore “Salvador Allende” - Sez. associata I.T. “Pietro Custodi” di Milano, nella persona del Referente PCTO Prof.ssa Anna Trombetta, ha richiesto la possibilità di rinnovare la convenzione per il tirocinio formativo dei propri studenti in scadenza il 22/05/2021;

Atteso che la convenzione in oggetto:

- non comporta oneri specifici a carico di questa ASST;
- non configura un rapporto di lavoro subordinato o autonomo da parte degli studenti interessati;
- prevede, per i tirocinanti, la copertura assicurativa INAIL e per Responsabilità Civile da parte dell'Istituto di Istruzione Superiore “Salvador Allende” - Sez. associata I.T. “Pietro Custodi” di Milano;

Vista la nota mail del 30/04/2021, conservata in atti, con la quale il Dott. Gaetano Genovese, Direttore SC Economico-Finanziaria, ha espresso parere favorevole all'ospitalità degli studenti;

Ritenuto pertanto di procedere alla sottoscrizione di un testo convenzionale tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo e l'Istituto di Istruzione Superiore “Salvador Allende” - Sez. associata I.T. “Pietro Custodi” di Milano, predisposto secondo le modalità previste dagli indirizzi regionali (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di rinnovare la convenzione con l'Istituto di Istruzione Superiore “Salvador Allende” - Sez. associata I.T. “Pietro Custodi” di Milano finalizzata all'attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento dei propri studenti, secondo quanto previsto dal testo della medesima che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
2. di dichiarare che i tirocini attivati in base alla convenzione non potranno in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro;



3. di stabilire la durata della convenzione in tre anni dalla data di sottoscrizione e che la medesima non è rinnovabile tacitamente. L'eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. o con PEC con preavviso di mesi tre;
4. di dare atto che dall'adozione della presente non derivano oneri a carico dell'ASST;
5. che la copertura assicurativa degli studenti è garantita l'Istituto di Istruzione Superiore "Salvador Allende" - Sez. associata I.T. "Pietro Custodi" di Milano;
6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore ad interim della S.C. Formazione in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata al Direttore della S.C. di competenza per la gestione delle attività formative degli studenti;
7. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.



Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi della normativa vigente.

Pratica trattata da: Carmela Racco

Dirigente/Responsabile proponente: Francesco Giglio

Il presente atto si compone di n. 8 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

**CONVENZIONE FINALIZZATA ALL'ATTUAZIONE DI
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)**
(art. 1 D.Lgs 77/05 ed art. 1, commi 33-43, L. 107/2015)

TRA

I'Istituto d'Istruzione Superiore "Salvador Allende" (Liceo Scientifico e Liceo Classico), con sezione associata Istituto Tecnico Amministrazione Finanza & Marketing e Sistemi Informativi Aziendali "Pietro Custodi", con sede in Milano (c.a.p. 20142), via Ulisse Dini, 7, tel. 02.8461607, fax 02.89532097, C.F. 80124490154, in persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Cristina Magnoni, nata a Milano il 07/03/1961, Codice Fiscale MGNCS61C47F205M, di seguito denominato "soggetto promotore"

E

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, con sede legale in Via A. Rudini, 8 a Milano, rappresentata legalmente dal Direttore Generale, Dott. Matteo Stocco, nato a Milano il 04/06/1968, domiciliato per lo svolgimento del suo incarico presso l'A.S.S.T. Santi Paolo Carlo P.IVA 09321970965 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante".

PREMESSO CHE

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n. 7763 del 17/01/2018 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;

ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

I'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta dell'**Istituto d'Istruzione Superiore "Salvador Allende"**, di seguito indicato anche come la "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in PCTO inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- assiste e guida lo studente nei percorsi di PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di PCTO, da parte dello studente coinvolto;
- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di P.C.T.O., evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati

dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso di PTCO il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso di PCTO contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Gli estremi assicurativi sono indicati sul singolo progetto formativo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e, contestualmente, al soggetto promotore.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività rientranti nel progetto formativo individuale eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante, ivi compresi le attività e gli spostamenti in occasione della formazione in materia di salute e sicurezza.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

- segnalare al Tutor scolastico eventuali uscite dall'azienda degli allievi, durante il periodo di stage, per svolgere attività connesse al progetto formativo.

Art. 7

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 4 (quattro) anni e non sarà rinnovabile tacitamente; si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni o proroghe.

Ciascuna delle parti firmatarie può risolvere la presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte ed al tirocinante, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:

- A. nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
- B. qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

Per qualunque controversia derivante dal presente atto, è eletto Foro Giudiziario esclusivo quello di Milano.

Art. 9

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo sono a carico del soggetto promotore. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Luogo e data _____

Istituto d'Istruzione Superiore
"Salvador Allende"
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Magnoni

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Santi Paolo e Carlo
Il Direttore Generale
Dott. Matteo Stocco
